



LA RESPONSABILITÀ DA LEGGE 231

La legge 68/2015 aggiunge i delitti ambientali all'articolo 25 undecies, Dlgs 231/2001 come nuovi reati presupposto che fanno scattare la responsabilità della società. Per il delitto di inquinamento ambientale doloso si applica la sanzione da 250 a 600 quote; per quello di disastro ambientale doloso la sanzione va da 400 a 800 quote. Se tali reati sono commessi con colpa la sanzione è da 200 a 500 quote. Per il traffico di materiale ad alta radioattività l'ente

rischia da 250 a 600 quote. Sanzioni più pesanti per associazione a delinquere (comune o di stampo mafioso) per commettere uno dei nuovi reati: si va da 300 a 1.000 quote. Non rientrano tra i reati presupposto quello dell'impedimento del controllo né il nuovo delitto di omessa bonifica. Invece, rimane come reato presupposto la contravvenzione di omessa bonifica ex articolo 257 Dlgs 152/2006



IMPEDIMENTO AL CONTROLLO

La figura delittuosa prevista dall'articolo 452 septies Cp è sganciata dagli altri "ecoreati" e colpisce pesantemente e ad ampio raggio vari comportamenti diretti in generale ad ostacolare, impedire o eludere, attività di verifica, accertamento o campionamento ambientale. Si pensi a chi utilizza un veicolo aziendale per impedire l'accesso allo stabilimento, chi nasconde documenti e atti, o ancora a chi occulta una massiccia

riduzione degli scarichi o nasconde attività che incidono sul carico inquinante del processo produttivo, fino al rifiuto di fornire la collaborazione ai soggetti incaricati del controllo. La norma non riguarda soltanto controlli ambientali ma anche quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tale da rendere davvero ampio lo spettro di applicazione della disposizione. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni



OMESSA BONIFICA

In materia di bonifica vige il principio comunitario «chi inquina paga» (al quale è improntato il titolo V parte quarta del Codice ambientale sulla bonifica) che impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della riparazione. In tal senso la recente sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-534/13. Di contro, il nuovo delitto di omessa bonifica di cui all'articolo 452 terdecies Cp punisce, senza

distinzioni, sia colui che non ha adempiuto agli obblighi di bonifica che gli sono imposti per legge, per avere dato causa alla contaminazione, sia colui che non ha adempiuto ad un ordine di bonifica imposto dal giudice, ciò che può accadere tipicamente quando la bonifica sia oggetto delle obbligazioni assunte nell'ambito di accordi per la compravendita di siti contaminati, che siano azionati in sede giudiziale



LA CONFISCA

L'articolo 452 undecies, comma 1, Cp, prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono prodotto o profitto del reato o che servono a commetterlo, salvo che appartengano a persone estranee al reato, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale radioattivo, di impedimento al controllo e nelle ipotesi associative aggravate. Per tali

reati, la confisca obbligatoria ha un oggetto più ampio rispetto ai casi in cui è prevista dal Codice ambientale, sia perché riguarda una qualsiasi delle cose che servono a commettere il reato sia perché viene estesa al prodotto (l'oggetto materiale derivato al reato come conseguenza dell'illecito) ed al profitto del reato (l'utilità economica ricavata dal reato). La confisca è estesa al reato di cui all'articolo 260 Dlgs 152/2006



AGGRAVANTE PER I REATI ASSOCIATIVI

L'articolo 452 octies Cp prevede anche una circostanza aggravante per i reati associativi, sia quello di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 Cp (quando diretto, in via esclusiva o concorrente, a commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI bis del Codice penale), sia quello di associazione mafiosa di cui all'articolo 416 bis Cp (quando finalizzato a commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI bis,

ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici ambientali). L'aumento di pena è fino ad un terzo (in applicazione dell'articolo 64 Cp) e da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale

Le attese. La strada per conciliare economia e ambiente

Il ravvedimento, la scelta trascurata

Le fattispecie delittuose introdotte dalla legge 68/2015 sono decisamente complesse sia nella individuazione nominale della condotta da evitare sia nella fase di accertamento di tale condotta. Si pensi, infatti, all'indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici per il delitto di inquinamento ambientale dove l'alternatività degli eventi di «compromissione o deterioramento» restano vaghi poiché disancorati dal danno ambientale di cui all'articolo 300, Dlgs 152/2006. Questo e tanto d'altro saranno terreno di intervento della giurisprudenza, la quale dovrà necessariamente fondarsi sull'apporto scientifico dei vari consulenti tecnici. Molte contravvenzioni del Codice ambientale rientrano nelle previsioni del Dlgs 28/2015 sulla particolare tenuità del fatto, dove il giudice sarà chiamato a valutare il ricorrere delle condizioni di non punibilità. Se si aggiunge che sarà necessaria la verifica del ricorrere del dolo e che la nuova parte VI bis, annessa al Codice ambientale dalla legge 68/2015, ascrive alla Polizia giudiziaria, in presenza di alcune condizioni, la valutazione sulla inoffensività della condotta ai fini delle prescrizioni o dell'apertura del procedimento penale, le certezze si polverizzano e le prime vittime rischiano di essere proprio la tutela dell'ambiente e la libertà di iniziativa economica.

Il ravvedimento operoso

Ambiente ed economia appaiono esposti anche per il nuovo articolo 452 decies Codice penale sul ravvedimento operoso che non distingue l'agire della criminalità organizzata da quello di chi cagiona inquinamento, o suo pericolo, in modo colposo. Invece era necessario individuare un percorso deflattivo del contenzioso penale posto a protezione dell'ambiente. La proposta era semplice: se a seguito di guasto, incidente, e altri eventi non dolosi fosse prodotto un inquinamento non voluto, l'agente avrebbe evitato la sanzione penale se avesse subito dichiarato il danno e bonificato l'area a sue spese. Niente di fatto però, solo attenuanti di pena. Il diritto penale diventa così lo strumento ordinario per la ge-

stione del rischio connesso allo svolgimento delle attività di impresa e non tutti sceglieranno di emergere, con buona pace dell'inquinamento ambientale.

Sistema penale poco coerente

In tutta questa afflittività, inoltre, si registra un vero e proprio paradosso: l'imputato di associazione a delinquere aggravata o l'autore del delitto di traffico illecito di rifiuti godrebbero della stessa riduzione di pena prevista per l'impresa che, con condotta colposa, inquina o crea pericolo di inquinamento. I primi, però, possono limitarsi ad una generica attività collaborativa mentre l'impresa che ha agito colposamente, per godere dello sconto di pena, deve realizzare il risanamento. Insomma chi si attiva prontamente e spontaneamente per il

UNA VIA DIVERSA

Le cancellazione della sanzione penale in caso di bonifica avrebbe favorito l'emersione di illegalità ambientali

risanamento ambientale viene trattato più duramente. Il risanamento inoltre deve avvenire «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» e comunemente nel ristrettissimo arco temporale «non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno» disposto dal giudice su istanza di parte. Il legislatore sembra aver dimenticato gli infiniti percorsi amministrativi che assistono le bonifiche. Il che rischia di pregiudicarne la qualità e (di fatto) di rendere non praticabili quelle *in situ* che invece, minimizzando il «turismo» delle sorgenti di contaminazione, rappresentano una scelta ambientalmente sostenibile. Tutti i progetti di bonifica sono assistiti dal cronoprogramma, quindi, sarebbe bene affidare al giudice (questa volta sì) la scelta caso per caso dei tempi di sospensione del procedimento in base alla complessità dell'opera.